

N. R.G. 21181/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Fedele
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.21181 Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2014
promossa da:

_____ rappresentati e difesi
dall'avv. PIRRONE ANGELA

APPELLANTI

contro

PREFETTURA DI BRESCIA rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETT. DI BRESCIA

APPELLATA

pagina 1 di 3



MOTIVI DELLA DECISIONE

A [REDACTED] e ad [REDACTED], rispettivamente in qualità di conducente- trasgressore e di obbligata in solido in quanto proprietaria del veicolo, in data 15 febbraio 2014 veniva contestata la violazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada per avere, alla guida di veicolo ad uso speciale, effettuato pubblicità non luminosa per conto della S.p.a. Aumai.

Proposta opposizione avverso il sommario processo verbale redatto dalla Polizia Stradale, con sentenza pronunciata in data 23 settembre 2014, il Giudice di Pace di Brescia rigettava l'opposizione; indi, con ricorso depositato l'1 dicembre 2014 [REDACTED] proponevano appello avverso la predetta sentenza deducendo, quale unico motivo di appello, la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del Codice della Strada.

La Prefettura di Brescia si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'appello, di cui chiedeva il rigetto.

In limine litis, si fa rilevare che, nella specie, l'erronea individuazione della parte legittimata passiva (nella specie Prefettura invece che Ministero dell'Interno, essendo stata accertata la violazione da parte della Polizia Stradale) deve ritenersi sanata dal comportamento processuale dell'Avvocatura dello Stato che, costituitasi in giudizio, ha ommesso qualsiasi contestazione (cfr. Cass. 2009/4695).

In materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie; tuttavia, tali principi non possono dirsi violati qualora i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. (Cass. 2016/4114)

Ciò premesso, secondo la previsione dell'art. 23 del Codice della Strada, l'apposizione di scritte o insegne luminose sui veicoli deve ritenersi non consentita, mentre l'apposizione di scritte o insegne rifrangenti deve ritenersi consentita nei soli limiti stabiliti nel regolamento di attuazione del codice stesso *“purchè sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida*



per i conducenti di altri veicoli".

Da tale previsione normativa discende che l'apposizione su veicoli di scritte o insegne non luminose deve ritenersi consentita, mentre l'apposizione di scritte o insegne rifrangenti deve ritenersi consentita nei soli limiti previsti dal regolamento, cui la norma primaria rinvia espressamente.

La norma regolamentare di rinvio (art. 57) deve pertanto ritenersi legittima nella sola parte in cui individua le condizioni di ammissibilità dell'apposizione su veicoli di messaggi pubblicitari rifrangenti, ma non anche laddove, introducendo una fattispecie non prevista dalla norma primaria, stabilisce dei limiti alla apposizione di scritte e/o messaggi pubblicitari non luminosi che la norma primaria ritiene consentita, senza stabilire alcun limite e senza prevedere alcun rinvio alla norma secondaria per la regolamentazione dei casi di ammissibilità

L'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada deve pertanto ritenersi illegittimo e di conseguenza va disapplicato

In accoglimento dell'appello proposto, la sentenza impugnata va riformata e per l'effetto va annullato il sommario processo verbale n. 700010782718 del 15 febbraio 2014

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite

p.q.m.

accoglie l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata annulla il sommario processo verbale n. 700010782718 del 15 febbraio 2014;

compensate le spese

Brescia, 7 giugno 2016

Il Giudice
dott. Daniela Fedele

